

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 9 del 30/10/2014

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

RESIDENZA ALL'ESTERO

La legge europea 2013-bis, approvata in via definitiva alla Camera il 21/10/2014, ha apportato alcune modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti fiscalmente residenti all'estero che producono la maggior parte del loro reddito in Italia, riconoscendo loro il diritto alle deduzioni e detrazioni finora previste per o residenti.

Sulla base di questo principio, la nuova categoria di non residenti riguarda tutte le persone che, fiscalmente residenti in uno Stato della Ue o in uno aderente all'accordo sul See-Spazio Economico Europeo, producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso nel territorio dello Stato. La modifica è stata realizzata aggiungendo all'art. 24 del Tuir, il comma 3-bis, in base al quale l'imposta è applicata secondo le regole previste dagli articoli da 1 a 23 del Tuir, *“a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza”*.

Detta disposizione sarà applicata già per l'anno di imposta 2014.

Ricordiamo che l'art. 3 del Tuir prevede che in capo al soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato sono imponibili tutti i redditi posseduti anche se prodotti all'estero (principio della *world wide taxation*). Invece, per le persone fisiche residenti all'estero, sono imponibili in Italia solo i redditi prodotti sul territorio nazionale, come vengono elencati dall'art. 23 del Tuir.

Per poter essere considerati fiscalmente residenti all'estero, un cittadino italiano deve risultare – per la maggior parte del periodo di imposta – non iscritto alla anagrafe della popolazione residente e, allo stesso tempo, non domiciliato né residente nel territorio dello Stato, secondo i criteri fissati dal Codice Civile. Rilevano a tal fine anche le consuetudini di vita e le relazioni sociali.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

I redditi di fonte estera prodotti da un soggetto fiscalmente residente in Italia, potrebbero concorrere alla tassazione anche nello Stato in cui questi redditi sono prodotti, rischiando così la doppia imposizione. Per limitare questo fenomeno, è possibile servirsi delle convenzioni contro le doppie imposizioni siglate tra i due Stati interessati, ovvero se non esistenti o non efficaci a tal fine, è possibile ricorrere al *foreign tax credit*, previsto dall'art. 165 del Tuir. Il *foreign tax credit* consiste nel riconoscimento di un credito le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, da scomputare all'imposta italiana, in misura pari alla quota dell'imposta stessa corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo italiano.

A prescindere dalle valutazioni fattuali, la residenza fiscale non rappresenta una condizione che può essere liberamente gestita dal contribuente, quanto piuttosto una conseguenza di uno stato di fatto che discende da elementi formali (l'iscrizione all'Aire, anagrafe degli italiani residenti all'estero) bensì anche sostanziali, come il trasferimento del domicilio o della residenza. E' dunque necessario che il trasferimento sia effettivamente supportato da motivazioni extra-fiscali e trovi riscontro nella situazione specifica. All'Aire, sono tenuti ad iscriversi coloro che hanno stabilito all'estero la dimora abituale, fatta eccezione per i trasferimenti temporanei (non oltre i 12 mesi) o per occupazioni stagionali.

Il fenomeno del fittizio trasferimento all'estero della residenza fiscale da parte di soggetti residenti, così come della mancata regolarizzazione della residenza italiana da parte dei non residenti, è stato apertamente indicato dall'Agenzia delle Entrate come una delle principali aree di controllo nell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it